

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 465-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI, LIMONI e DAL FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1969

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1970

Estensione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, relativo al riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, ad alcune categorie escluse dall'applicazione del decreto stesso

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso ad estendere a coloro che alla data del 1° gennaio 1969 prestavano servizio per lavori d'ufficio di competenza della Difesa, anche se direttamente o indirettamente retribuiti con i fondi concernenti le spese contrattuali o con altri fondi estranei al bilancio, la norma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente l'assunzione in qualità di impiegato avventizio di talune categorie di persone, tra le quali coloro che alla data del 31 ottobre 1965 avevano prestato da almeno due anni la loro opera con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa.

Il provvedimento è stato esaminato ed accolto dalla Commissione Difesa in un nuovo testo presentato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso avviso favorevole. Il suddetto testo, sul quale si è anche espressa in senso favorevole la Commissione finanze e tesoro, limita la cennata estensione al personale che presta servizio con rapporto individuale e stabilisce che le assunzioni

possono essere disposte per non più di 60 unità. Al fine, poi, di evitare l'insorgere di oneri finanziari, la normativa proposta prevede che la spesa debba essere compensata lasciando vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici della Difesa, avente una larga dotazione organica.

Il provvedimento prevede, inoltre, l'ammissione a concorsi riservati degli operai che, comunque assunti o denominati, abbiano prestato, per un periodo continuativo di almeno due anni, la loro opera con rapporto individuale e diretto, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione come operaio dello Stato, ad eccezione del limite di età.

Il disegno di legge sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea è vivamente atteso dalla categoria interessata e risponde ad ovvi motivi sociali, per cui la Commissione difesa ne raccomanda l'approvazione.

PELIZZO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Estensione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, relativo al riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, ad alcune categorie escluse dall'applicazione del decreto stesso

Articolo unico.

La norma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è estesa, anche oltre il limite numerico di cui al primo comma, ai personali che alla data del 1° gennaio 1969 prestavano servizio per lavori d'ufficio di competenza del Ministero della difesa presso gli uffici periferici della stessa Amministrazione, anche se direttamente o indirettamente pagati a carico delle spese contrattuali o di altri fondi estranei al bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sistemazione di talune particolari posizioni verificatesi nel personale civile della Difesa

Art. 1.

La norma dell'articolo 64, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile anche oltre i limiti dei contingenti previsti dallo stesso articolo 64, ma per non più di 60 unità, a coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano comunque prestato, per un periodo continuativo di almeno due anni anteriormente al 31 dicembre 1969, la loro opera con rapporto individuale nella Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con fondi a carico dello stato di previsione della spesa di detto Ministero.

Art. 2.

Gli operai, comunque assunti o denominati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla data del 31 dicembre 1969 abbiano prestato senza demerito, per un periodo continuativo di almeno due anni, la loro opera con rapporto individuale e diretto, nell'Amministrazione della difesa, potranno essere ammessi a concorsi speciali loro riservati, semprechè siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, eccezion fatta per il limite di età, e risultino retribuiti direttamente con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della difesa.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Al personale collocato nella categoria degli impiegati civili non di ruolo ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 1 della presente legge, si applicano le norme contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Art. 4.

Le assunzioni di cui al precedente articolo 1 sono compensate lasciando vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito.